

Sentenza 5 novembre 2019, n. 20 (deposito del 14 febbraio 2020)

Materia: tutela della salute

Parametri invocati: art. 117, terzo comma, della Costituzione relativamente alla materia tutela della salute

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto: Art. 1, c. 1, lett. b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale)

Esito: non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale), nel testo originario e in quello modificato dall'art. 17, comma 92, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie)

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del consiglio dei ministri nei confronti dell'articolo 1, comma 1 lettera b) della legge regionale del Lazio 2 maggio 2017, n. 4 (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale) in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativamente alla materia tutela della salute.

La disposizione impugnata stabilisce che: *“b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto”*.

Il ricorrente ritiene che la disposizione regionale violerebbe l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ledendo i principi fondamentali in materia di tutela della salute configurati dalle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli nell'ambito della disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario, dettate dagli articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), emanati in attuazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

In particolare, il ricorrente sottolinea che la disposizione regionale contrasterebbe con i criteri di valutazione del curriculum professionale e formativo, stabiliti dalla normativa statale, in quanto modifica e integra la griglia recante i criteri di valutazione dei titoli, e incide altresì sulla discrezionalità attribuita alla commissione, laddove le impone di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale sanitario che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione.

Anche la sopravvenuta modifica della disposizione in esame ad opera dell'articolo 17, comma 92, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di

coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie), a decorrere dal 17 agosto 2017, non incide sui termini della questione, lasciando inalterati i profili di illegittimità riscontrati nella disposizione regionale.

L'esame della Corte evidenzia che la *ratio* dell'intervento normativo è, con ogni evidenza, *individuabile nella esigenza avvertita dal legislatore regionale di integrare il risalente sistema di valutazione dei titoli ai fini del curriculum formativo e professionale configurato dalle previsioni statali, allo scopo di tener conto della evoluzione del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione Lazio per adempiere alle esigenze del Servizio sanitario nazionale in esito alle profonde innovazioni dell'assetto organizzativo del settore intervenute dopo la riforma operata dal d.lgs. n. 502 del 1992*. La Regione Lazio ha assunto, nel rispetto dell'impianto generale configurato dal legislatore statale e nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, una misura che risulta *«oggettivamente e ragionevolmente conseguente e funzionale alla concreta struttura organizzativa e gestionale da essa adottata per assicurare il Servizio sanitario, nonché il portato delle esperienze maturate nello specifico ambito territoriale per effetto delle tipologie di prestazioni lavorative di cui si è avvalsa la Regione stessa nell'esercizio della sua competenza in materia di organizzazione amministrativa»*.

Infine, la Corte afferma che *«se la Regione può assicurare i servizi di assistenza sanitaria tramite forme esternalizzate nell'esercizio della sua competenza residuale in materia di «organizzazione amministrativa» e, al contempo, di quella concorrente in materia di «tutela della salute», può altresì, avvalendosi di questa stessa competenza concorrente, prevedere una misura intesa a riconoscere, nell'ambito del curriculum formativo e professionale, l'esperienza maturata dai soggetti impiegati nel settore sanitario attraverso forme esternalizzate che intendano concorrere per l'assunzione nel Servizio sanitario regionale»*.